## PROCEDURA ADOTTATA DALLA SOCIETA' IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI PER I CONTRATTI FINANZIARI

### **PREMESSA**

Il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmarks Regulation*) riguarda gli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Per "**contratti finanziari**" si intendono i contratti di credito destinati ai consumatori: finanziamenti di credito al consumo, aperture di credito in conto corrente (CCD – Dir.2008/48/UE) e credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente **piano interno** per il caso di **cessazione** o **sostanziale variazione** di un **indice di riferimento** utilizzato per la parametrizzazione di un **contratto finanziario**.

#### **PIANO INTERNO**

1) Rilevazione
dell'evento di variazione
sostanziale o di
cessazione indice

Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice.

Con cessazione si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

### 2) Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata, ove presente, in conformità con le tabelle riportate nell'allegato. L'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata "possibile e opportuna" la loro individuazione, effettuata dalle unità interne competenti sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno.

In generale, anche nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Società si attiene alle disposizioni del BMR in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art. 29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

La disciplina prevede che i fornitori determinino e pubblichino una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento.

La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale.

3) Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dall'organo con funzioni di supervisione strategica.
4) Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	La Società comunica l'indice sostitutivo al Cliente secondo le modalità di comunicazione scelte dal Cliente stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.
5) Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

\* \* \* \*

Per quanto riguarda i Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, verrà inviata comunicazione (nell'ambito delle comunicazioni periodiche) di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Società, in data 19 aprile 2019.

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio ed aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

Biella, 16 aprile 2019

Allegato: tabella tassi di sostituzione

# Allegato Piano Benchmark: Indici alternativi

Indici utilizzati	Indici alternativi
EURIBOR 1 MESE 365	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 1 MESE 360	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 3 MESI 365	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 3 MESI 360	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 6 MESI 365	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 6 MESI 360	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 12 MESI 365	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.
EURIBOR 12 MESI 360	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali.